

TRIB. ROMA

21 APRILE 2006

ESTENSORE: MICCICHÈ

PARTI: VITTORINI, PIGNANELLI,

TOMEI, PIRILLO

(avv. ti D. D'Amati, G. D'Amati)

LA 7 TELEVISIONI SPA

(avv. ti A. Maresca, M. Grassi)

**Operatore di ripresa
addetto ai servizi
giornalistici di telegiornali**
• Natura giornalistica
dell'attività lavorativa
• Requisiti • Autonomia
decisionale • Capacità
informativa delle immagini

L'attività dell'operatore di ripresa addetto ai telegiornali è da ritenersi giornalistica se risponde ai requisiti dell'autonomia decisionale e della capacità informativa delle immagini.

L'autonomia decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento dell'attività di ripresa.

La capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore in autonomia decisionale di per se sole costituiscono notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore,

dal momento che le immagini possono costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per se sole sostituiscono lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino.

**Dequalificazione • Mancata
adibizione alle riprese di
tipo giornalistico • Sussiste
• Risarcimento del danno
• Quantificazione in via
equitativa • Criteri**

Il comportamento del datore di lavoro che impone ad un telecineoperatore giornalista che eseguiva regolarmente servizi esterni, anche all'estero, di effettuare soltanto le riprese in studio, costituisce violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 2103 cod. civ., che obbliga ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o, comunque, a mansioni equivalenti.

Con distinti ricorsi ritualmente depositati i ricorrenti esponevano 1) di lavorare alle dipendenze della emittente « La 7 Televisioni spa »

* Con le sentenze in epigrafe la giurisprudenza di merito è tornata a pronunciarsi sull'annosa questione dell'applicabilità del contratto giornalistico ai telecineoperatori addetti ai telegiornali, affermando ancora una volta che l'attività da essi svolta è da ritenersi giornalistica quando le immagini realizzate assumono una specifica funzione informativa, integrando, completando o sostituendo l'informazione scritta o parlata nella quale si inseriscono, e quando l'operatore realizza le immagini in autonomia decisionale. In presenza di tali presupposti, gli operatori di ripresa che realizzano servizi per i telegiornali hanno, quindi, diritto all'applicazione del ccnl giornalistico, purché siano in possesso dello status di giornalista.

Entrambe le pronunce in esame riguardano la natura giornalistica dell'attività

svolta da operatori di ripresa dipendenti dell'emittente televisiva privata La7, a differenza del filone giurisprudenziale formatosi in materia che ha visto la Rai, quale parte convenuta in giudizio, condannata al corretto inquadramento del telecineoperatore ai sensi del ccnl giornalistico.

Il Tribunale di Milano affronta la questione della rilevanza della partecipazione del telecineoperatore alla fase di selezione e montaggio delle immagini, proponendo un'interpretazione elastica del principio enunciato da una parte della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav. n. 330/86, in questa Rivista, 1986, pp. 877 ss. con nota di L. BONESCHI; Cass. civ. n. 2780/86; Cass. civ. n. 5917/87, in questa Rivista, 1988, pp. 163 ss.; Cass. civ. n. 5918/87; Cass. civ. n. 6969/87; Cass. civ. n. 536/93, in questa Rivista, 1993,

formalmente inquadrati come « operatori di ripresa »; 2) di essere stati sistematicamente adibiti alla realizzazione di servizi giornalistici per i telegiornali della convenuta, con compiti propri di redattore telereporter; 3) in particolare, i responsabili della redazione giornalistica impartivano loro le disposizioni sui servizi da effettuare e, in base a tali disposizioni, si recavano sul luogo degli avvenimenti, eseguivano le riprese scegliendo e realizzando autonomamente inquadrature e sequenze, raccoglievano informazioni e registravano dichiarazioni; 4) rientrati in redazione, illustravano ai giornalisti redattori le riprese e fornivano indicazioni per il montaggio dei servizi; 5) di avere richiesto all'azienda l'inquadramento e l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Nazionale Giornalisti, ma tale richiesta era stata rifiutata; 6) a seguito di ciò, la società convenuta li aveva adibiti alla mera attività di ripresa in studio, senza essere più inviati sul luogo degli avvenimenti per realizzare servizi. Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la natura giornalistica dell'attività svolta, con conseguente diritto ad essere inquadrati nella qualifica di redattore ordinario; chiedevano altresì condannarsi la società convenuta alle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi. Il ricorrente Pignanelli chiedeva altresì la condanna di La 7 al risarcimento del danno da demansionamento conseguente alla mancata adibizione alle riprese di tipo giornalistico.

Si costituiva la società convenuta, eccependo in primo luogo la prescrizione relativamente a tutte le pretese relative al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso. Deduceva poi, nel merito, che i ricorrenti non

pp. 478 ss.; Cass. civ. n. 11107/96, in questa *Rivista*, 1997, pp. 418 ss.) secondo cui, perché possa parlarsi di attività giornalistica del cineoperatore e le immagini da lui girate acquisiscano effettivamente capacità informativa, è essenziale la sua partecipazione alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato. La sentenza di merito in commento valorizza non tanto la partecipazione fisica dell'operatore a tali attività quanto la rilevanza e l'utilità delle indicazioni che questi è in grado di fornire al giornalista per operare la selezione al meglio e procedere al montaggio.

Entrambe le sentenze ribadiscono il principio della sussistenza del requisito dell'autonomia decisionale anche nel caso in cui il cineoperatore agisca in presenza di un redattore (Cass. civ. n. 330/86 cit.).

Sul tema dell'attività giornalistica in relazione alla specifica figura professionale del telecineoperatore si è formata negli anni una copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.

Tra le più significative pronunce di merito si segnalano: Tribunale di Varese, 23 settembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, pp. 425 ss., con nota di L. BONESCHI; Tribunale di Varese, 12 settembre 1988, in questa *Rivista*, 1989, pp. 164 ss. con nota di V. ZENO-ZENCOVICH; Tribunale di Mila-

no, 20 marzo 1990, in questa *Rivista*, 1990, pp. 1020 ss. con nota di P. Bellocchi; Tribunale di Milano n. 4557/91; Tribunale di Milano n. 2028/93; Tribunale di Milano n. 11822/93; Tribunale di Milano n. 1340/94; Tribunale di Milano, 2 marzo 1995, in questa *Rivista*, 1995, pp. 655 ss. con nota di BANCHERO.

Tra le pronunce della Suprema Corte in materia, oltre a quelle sopra citate, si vedano: Cass. civ. n. 625/82; Cass. civ. n. 3849/84; Cass. civ. n. 3998/85, in questa *Rivista*, 1986, pp. 439 ss. con nota di M. PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile informatività dell'immagine*; Cass. civ. n. 5177/85, in questa *Rivista*, 1986, pp. 204 ss.; Cass. civ. n. 5855/85, in questa *Rivista*, 1986, pp. 607 ss.; Cass. civ. 1826/86, in questa *Rivista*, 1986, pp. 608 ss.; Cass. civ. 10585/90; Cass. civ. n. 13790/91; Cass. civ. n. 5757/94, in questa *Rivista*, 1995, pp. 150.

Sulla dequalificazione del telecineoperatore giornalista, il Tribunale di Roma ha applicato i consolidati criteri giurisprudenziali di interpretazione dell'art. 2103 cod. civ.: è degna di rilievo la decisione sulla non equivalenza del lavoro del telecineoperatore in studio rispetto al lavoro di cronaca in esterno.

R.C.

avevano esercitato alcuna attività di tipo giornalistico, poiché non avevano alcuna autonomia decisionale e tecnica nella scelta delle immagini, non provvedevano al montaggio e non fornivano, pertanto, un reale contributo informativo al servizio. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Esperita l'istruttoria, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ai fini della risoluzione della presente controversia è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini, l'idoneità a completare o sostituire l'informazione scritta o parlata ovvero svolga invece una mera funzione illustrativa di quest'ultima cui unicamente è affidata la comunicazione dell'idea o della notizia.

I requisiti dell'attività giornalistica dei cinetefotoperatori sono dunque individuabili nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini; l'autonomia decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa; la capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore, in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore, dal momento che le immagini possono costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sole sostituiscano lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino, come specificamente dispone l'art. 1 D.P.R. n. 649 del 1976.

Nel caso in esame, dalle concordi dichiarazioni dei testi e dal tenore complessivo del materiale istruttorio è emerso che tutti i ricorrenti operavano scegliendo autonomamente l'immagine da riprendere, giravano la sequenza di immagini orientandosi su quelle che potevano fornire notizie e informazioni di interesse generale; le indicavano al giornalista, intervenivano nella selezione delle immagini da montare per il servizio da mandare in onda: di certo, dunque, si può affermare che le immagini riprese dall'operatore di per sé sole costituivano notizia ovvero servivano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento giornalistico.

Tutti i ricorrenti, dunque, hanno costantemente svolto attività di tipo giornalistico e, di conseguenza, hanno diritto all'inquadramento nella qualifica di redattore ordinario e al relativo trattamento economico e normativo, nonché alle differenze retributive maturate. A tal proposito va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, e, pertanto, tali somme vanno calcolate dal 16 giugno 1998 (quinquennio anteriore alla ricezione delle lettere raccomandate contenenti le richieste avanzate nel ricorso).

Resta adesso da esaminare la domanda, avanzata da solo ricorrente Pignanelli, relativa al lamentato demansionamento subito e al relativo risarcimento del danno.

In proposito emerge pacificamente che il ricorrente, a far data dal 1° dicembre 2003, è stato adibito da La 7 alla semplice attività di ripresa in studio e non viene più inviato sui luoghi degli eventi per effettuare le riprese (circostanza ammessa dalla società resistente).

Si è dunque indubbiamente verificata la violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 2103 cod. civ., che obbliga ad adibire il

lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o, comunque, a mansioni equivalenti: al ricorrente, di fatto, non è stato ulteriormente consentito di effettuare servizi giornalistici, ma soltanto attività di ripresa negli studi televisivi, così realizzandosi una effettiva attribuzione di compiti di natura certamente inferiore a quelli in precedenza svolti.

Quanto alle conseguenze dell'accertato demansionamento, questo giudice concorda con l'assunto già più volte espresso dal Supremo Collegio, secondo cui dal demansionamento derivano certamente più « tipi » di danno e, in particolare, un indubbio pregiudizio valutabile economicamente (danno patrimoniale), consistente nel depauperamento della professionalità con eventuale perdita di chances di maggior guadagno, sia un pregiudizio di carattere « non patrimoniale », consistente nella lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, da cui possono derivare ripercussioni alla immagine o alla vita di relazione, sia, infine, una lesione del diritto alla integrità fisica (danno biologico) (Cass., 10 giugno 2004, n. 11045).

Nel caso di specie, quanto alla valutazione della voce di danno c.d. « alla professionalità », deve rilevarsi che il Pignatelli, prima della disposizione aziendale che ha imposto di effettuare solo le riprese in studio, eseguiva regolarmente i servizi esterni, recandosi anche in missione all'estero, e che detto demansionamento si protrae dal dicembre 2003 (oltre due anni): innegabile è quindi la perdita di professionalità conseguente al distacco prolungato dalle fonti informative e dalla mancata realizzazione di servizi giornalistici.

Gli elementi acquisiti al giudizio consentono, inoltre, di ritenere sufficiente nel caso in esame anche il danno morale poiché la dequalificazione dell'attività lavorativa compiuta in danno del lavoratore comporta la lesione dell'interesse di rango costituzionale alla manifestazione della personalità dell'individuo sul posto di lavoro, da cui è scaturita, senza dubbio, una sofferenza, un inevitabile mutamento delle proprie abitudini di vita, una perdita di apprezzamento della propria immagine « esterna », sia come individuo che come professionista: anche tale voce di danno, dunque, va considerata nella determinazione del pregiudizio sofferto dal ricorrente.

Individuate le diverse ragioni di danno prodotte dal fatto illecito datoriale (demansionamento), va comunque rilevato che, ad avviso del giudicante, tale danno, pur scomponibile in diverse voci, è suscettibile di un'unica valutazione e liquidazione globale, da effettuarsi in via equitativa.

P.Q.M. — Il Giudice.

Dichiara il diritto dei ricorrenti al trattamento economico e normativo di redattore ordinario ai sensi del CNLG e degli accordi integrativi aziendali; per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive maturate dal quinquennio anteriore al 16 giugno 2003; dichiara il diritto di Francesco Pignatelli di essere adibito alle mansioni di redattore telereporter e, per l'effetto, condanna la società convenuta al risarcimento del danno da demansionamento liquidato equitativamente in € 10.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.500,00.